TRIBUNALE DI CHIETI SEZIONE LAVORO Causa n. 599/2014 R.G.A.C. Udienza del 09/09/2015

Davanti al giudice designato, dott.ssa Laura Ciarcia, sono comparsi: l'avv. , in sostituzione dell'avv.

, per parte ricorrente;

l'avv.

e

, per parte resistente Università di Chieti -

Pescara;

l'avv. Quinzio per delega dell'Avvocatura di Stato per le altre amministrazioni convenute.

I procuratori delle parti discutono la causa anche riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedono la decisione.

Il giudice del lavoro, dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare e successivamente, rientrato in aula, assenti le parti, decide la causa dando lettura della sentenza con motivazione contestuale (depositata in via telematica) allegata al presente verbale.

Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia

Sentenza con motivazione contestuale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CHIETI SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella **causa n.599/2014 R.G.A.C.** promossa da e (avv.

), contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell'economia e delle Finanza (Avvocatura di Stato) e l'Università degli Studi G.D'Annunzio di Chieti (avv. A.D'Antonio) avente ad oggetto: adeguamento dell'importo della borsa di studio al tasso programmato di inflazione ex art. 6 del dlgs 257/1991, osserva quanto segue:

-1-

Con atto di ricorso depositato il 18.4.2014 le ricorrenti in epigrafe indicate, premesso di aver frequentato la specializzazione radiodiagnostica presso

l'Università di Chieti e di aver conseguito il relativo diploma rispettivamente il 28.10.2004 e il 27.10.2006 percependo la borsa di studio prevista dal dlgs 257/1991, deducevano che i corsi effettuati avevano comportato un impegno professionale pari a quello del personale medico del SSN e lamentavano che ciononostante l'importo della borsa di studio pari a 11.103,82 euro annuali era rimasto invariato per tutta la durata del periodo di specializzazione nonostante l'art. 6 del dlgs 257/1991 ne disponesse da un lato la rivalutazione annuale e dall'altro la rideterminazione triennale. Dopo aver ricostruito le vicende della normativa applicata e invocato le direttive comunitarie 75/362, 75/363, nonché la 82/76/CEE del Consiglio del 26.1.1982 e la 93/16 evidenziando la tardiva attuazione a partire solo dall'anno 2007 e la disparità di trattamento tra coloro che avevano frequentato le scuole di specializzazione in medicina nel periodo successivo, le stesse chiedevano di accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 46 del dlgs 368/1999 vigente ratione temporis, il loro diritto alla corresponsione di quanto sarebbe spettato a titolo di trattamento contributivo per fini assistenziali e previdenziali ai sensi degli artt. 39 e 41 del dlgs 368/1999, il proprio diritto alla rideterminazione triennale in ragione dell'incremento dello stipendio tabellare minimo previsto dalla contrattazione collettiva per il personale dipendente del SSN e l'indicizzazione annuale della borsa di studio, e di condannare le parti convenute in solido al pagamento di quanto a tali titoli non percepito, con interessi e spese di lite da distrarsi.

Si costituivano in giudizio i Ministeri convenuti, contestando la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, chiedendo "il passaggio della causa dal rito speciale del lavoro a quello civile ordinario con conseguente traslazione del giudizio" innanzi al Tribunale di Roma, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione quinquennale o quella decennale decorrente dalla fine di ciascun anno accademico, nel merito l'infondatezza della pretesa volta all'adeguamento della borsa di studio, chiedendo di dichiarare il difetto di competenza in favore del Tribunale di Roma o in subordine di l'Aquila, il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione delle avverse pretese e il loro rigetto.

Si costituiva in giudizio l'Università, eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione decennale e quinquennale, l'infondatezza della pretesa, concludendo in conformità e formulando domanda di manleva nei confronti delle altre amministrazioni convenute affinchè le stesse venissero condannate a rifonderle quanto dovesse essere chiamata a versare per effetto delle scelte discrezionali dalle stesse poste in essere.

La causa, istruita solo con documenti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza previo deposito di note conclusive autorizzate (avvenuto però da parte delle sole ricorrenti), mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.

-2-

In via preliminare e di rito va affermata la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto il presente ricorso è stato proposto sulla base di una duplice *causa petendi*, l'una fondata sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le ricorrenti e l'Università e i Ministeri convenuti, l'altra sul preteso inadempimento dello Stato Italiano agli obblighi di recepimento della Direttiva Comunitaria 93/16/CEE e delle precedenti direttive 75/362, 75/363, nonché la 82/76/CEE in punto di "adeguata remunerazione" per i medici specializzandi, fatto generatore dell'azionato diritto al risarcimento del danno.

Più in particolare, poiché l'individuazione del giudice competente e del rito applicabile va fatta avendo riguardo alla prospettazione della domanda a meno che la stessa non sia meramente artificiosa e preordinata esclusivamente a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge e in applicazione del principio per cui per poter negare la competenza del giudice del lavoro occorre che l'inesistenza dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. "si desuma dalle stesse asserzioni delle parti, nel corso e nei limiti dell'esame delibativo del reale oggetto della controversia che il giudice deve compiere ai fini della verifica della propria competenza, senza la necessità di procedere ad ulteriori indagini e senza che rilevino questioni riguardanti il merito della controversia" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7736del07/06/2000; ass. Sez. L, Sentenza n. 11998 del 25/05/2009), deve affermarsi, proprio tenuto conto delle compiute allegazioni contenute in ricorso relativamente alla sussistenza dei caratteri della subordinazione, che la competenza funzionale e il rito siano stati correttamente individuati in quelli del giudice del lavoro.

Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Università, essendo alla stessa riferibile "il rapporto giuridico dedotto in causa, oggetto della richiesta di riqualificazione giuridica (domanda principale) ed economica (domanda subordinata)" nonché soggetto che per legge è tenuto a corrispondere la borsa di studio (come peraltro stabilito dalla S.C. con sentenza Sez. L, Sentenza n. 4412 del 2012: "Esso, pertanto, costituisce il necessario soggetto di riferimento, non solo formale, ma anche sostanziale, della domanda giudiziale. L'argomento dedotto dalla ricorrente Università per escludere la legittimazione (essere la provvista finanziaria per la gestione della Scuola e l'assolvimento delle obbligazioni nei

confronti degli specializzandi rimessa alle Amministrazioni statali) è inconferente. È, infatti, vero che l'incremento dell'importo della borsa di studio è "rideterminato ... con decreto del ministro della sanità, di concerto con i ministri dell'università e della ricerca scientifica e del tesoro ..." (D.Lgs. n. 257, art. 6, comma 1, ultima parte). Tale modalità di determinazione dell'incremento. tuttavia, è riferibile al rapporto interno esistente tra l'Università ed i soggetti pubblici finanziatori, ma non attiene al diritto dello specializzando alla percezione della borsa di studio e degli incrementi fissati dalla legge, che si dirige autonomamente nei confronti dell'Università. A fronte di ciò l'Università risulta correttamente evocata in giudizio soltanto in quanto soggetto gestore del fondo, alimentato da risorse decise dal Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri competenti, ed erogatore del trattamento economico in favore degli attori. Un'eventuale domanda di adeguamento non può che avere come destinatario il soggetto che eroga il trattamento economico; per contro rispetto alla domanda principale l'università risulterebbe estranea in quanto il soggetto che si avvale della prestazione degli specializzandi è l'azienda sanitaria ospedaliera sulla quale grava anche l'eventuale responsabilità civile e da infortunio del medico che svolge l'attività formativa presso la stessa (cfr. art. 41 decreto legislativo n. 368/99)").

Ancora in via preliminare quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai Ministeri convenuti, deve osservarsi come con la sentenza della Cassazione n. 23358/2011 (sebbene concernente il regime del trattamento degli specializzandi iscritti a corsi di specializzazione negli anni compresi tra il 1983 e il 1991) per le legittimazione passiva del Ministero dell'Università e della Ricerca si è fatto riferimento all'articolo 11 della legge 370/1999 (che avrebbe individuato in maniera univoca e incontrovertibile in capo a tale dicastero il centro di imputazione soggettiva dell'obbligo di recepire la normativa comunitaria in tema di compenso degli specializzandi).

Va, infine, rilevata la tardività e l'inammissibilità dell'istanza di chiamata in causa della Presidenza del Consiglio per la prima volta formulata da parte ricorrente nell'ambito delle note conclusive, in relazione ad un soggetto, peraltro, neppure originariamente evocato nel ricorso nei termini di cui all'art. 414 c.p.c.

-3-

Quanto, adesso all'eccezione di prescrizione formulata da tutte le parti convenute, giova osservare come con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza 17868 del 31.8.2011), è stato affermato che "Nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica nell'attribuire

diritti ai singoli, ma non autoesecutiva (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), l'inadempimento statuale alla sua attuazione integra gli estremi della condotta idonea a generare, in modo permanente, un obbligo di risarcimento danni a favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che la prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non decorre, perchè l'inadempimento statuale perpetua l'obbligo risarcitorio "de die in diem".

Alla stregua dell'evocato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, pertanto, il termine di prescrizione del diritto azionato dalle ricorrenti, avente ad oggetto l'inadempimento all'obbligo di recepire la direttiva 93/16, ossia un illecito permanente per tutta la durata dell'inadempienza, non ha iniziato a correre se non dal momento in cui la Repubblica Italiana, finalmente riconoscendo agli specializzandi il compenso di cui al decreto legislativo 368/99 (attuativo della predetta Direttiva), ha interrotto la permanenza dell'illecito.

Deve, quindi, ritenersi che il termine di prescrizione della pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio non abbia cominciato a decorrere se non dall'emanazione dei D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.

Cosicché, essendo stato depositato il ricorso in data 18.4.2014, non è maturato l'effetto estintivo proprio della prescrizione.

Ciò, peraltro, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale la prescrizione nel caso di specie sarebbe soggetta a termine ordinario decennale (sebbene la Cassazione, con la sentenza 23568/2011 – nonché con le successive sentenze e la recente l'Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014 - abbia fatto riferimento al 27.10.1999, data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370 con riguardo al diverso caso degli specializzandi che avevano partecipato ai corsi di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991, ai quali si riferiva il menzionato articolo 11 della richiamata legge).

-4-

A questo punto, premesso che il rapporto giuridico dedotto in causa, sia così come disciplinato dal decreto legislativo n. 257/1991 che dalla successiva normativa contenuta nel decreto legislativo n. 368/99, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass.Civ. sez. 1 10.3.2010, n. 5842; Cass.civ. sez.U. 17.4.2009 n. 9147) non è inquadrabile né nella fattispecie del rapporto di lavoro subordinato, né parasubordinato (non sussistendo alcuna corrispettività tra l'attività svolta dagli specializzandi e gli emolumenti previsti

in loro favore e qualificati dapprima come borsa di studio e poi come trattamento economico, poiché trattasi di prestazioni che sono finalizzate essenzialmente a consentire la formazione teorica e pratica del medico specializzando e non già a procacciare utilità alle strutture sanitarie nella quale si svolge detta formazione, per cui gli emolumenti previsti sono destinati a consentire allo specializzando di sopperire alle sue esigenze materiali in relazione all'attuazione a tempo pieno della formazione stessa), lo stesso può ritenersi pacificamente riconducibile ad un rapporto speciale previsto dalla legge al fine di consentire la formazione adeguata di personale in vista dell'eventuale assunzione nel ruolo del personale del SSN.

La circostanza che le ricorrenti siano state inserite "in modo coordinato e continuativo nelle varie strutture ospedaliere fornendo un contributo effettivo ed assiduo al funzionamento delle medesime strutture" risponde alla direttiva comunitaria che prevedeva espressamente che per garantire la formazione gli specializzandi si trovassero ad affrontare le situazioni analoghe a quelle che una volta assunti - qualora avessero superato il concorso- si sarebbero trovati ad affrontare e comunque sempre per una finalità formativa.

Inoltre, la circostanza che la direttiva vincoli gli Stati al raggiungimento di un determinato risultato (adeguata formazione) ma non in merito alla forma ed ai mezzi da adottare, depone a favore della natura non corrispettiva tra l'attività svolta dagli specializzandi ed il trattamento economico percepito.

Se, poi, da un lato corrisponde al vero che con il decreto legislativo n. 368/1999 e la previsione di un contratto di formazione specialistica è stato superato il sistema della borsa di studio, tuttavia la modifica normativa, tenuto conto di quanto previsto nella direttiva n. 16/1993/CEE e della *ratio* tipica anche nel settore privato del contratto di formazione lavoro che comunque è un contratto diverso dal lavoro subordinato, a causa mista, non consente di qualificare il rapporto per cui è causa come rapporto di lavoro subordinato, considerate le testuali previsioni normative che escludono che la partecipazione alle scuole di specializzazione dia titolo per l'assunzione nel servizio nazionale e che prevedono un rinnovo annuale del contratto previa verifica della preparazione raggiunta dallo specializzando che è sempre seguito da un *tutor*.

Si legge, infatti, nell'art. 38 del decreto legislativo citato "1. Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in

formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal consiglio della scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni. 2. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui al comma 1, ed e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni. Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso. 3. La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo. 4. I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale di cui al comma 2. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 2. 5. L'attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti dei medici in formazione specialistica, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale...".

Né peraltro vi è prova che le specializzande in questione assumessero le medesime responsabilità proprie del medico operante presso il servizio sanitario nazionale, tanto più che all'accertamento osta anche la carenza del concorso necessario per la costituzione del rapporto (concluso il periodo formativo, per accedere ad eventuale rapporto di impiego, gli specializzati devono, infatti, superare i concorsi banditi dalle aziende sanitarie senza alcun diritto di accesso diretto e ciò a differenza di quanto accade nei contratti di formazione e lavoro che a volte consentono l'accesso diretto al ruolo).

Esclusa la natura subordinata del rapporto, pertanto, non è possibile invocare rispetto alla fattispecie per cui è causa neppure l'art. 36 Cost. che è proprio dei rapporti di lavoro subordinato (sul punto si legga anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 27481 del 19/11/2008 : "Il rapporto di lavoro degli specializzandi presso strutture universitarie, ospedaliere o delle ASL, finalizzato, precipuamente, alla formazione teorica e pratica, non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né tra le ipotesi di parasubordinazione non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli stessi e gli emolumenti previsti dalla legge. Conseguentemente, non sono applicabili né l'art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto, che si riferisce al rapporto di lavoro subordinato, né, prima del ricevimento nell'ordinamento nazionale, le direttive CEE n. 76 del 1982 e n. 362 del 1975, che si limitavano a prescrivere l'erogazione di un'adeguata remunerazione, rimettendone l'importo alle normative nazionali e non consentendo al giudice nazionale di identificare il debitore della prestazione").

Deve, pertanto, ritenersi che quello delle ricorrenti sia un rapporto speciale previsto al fine di consentire la formazione adeguata di personale in vista dell'eventuale assunzione nel ruolo del personale del SSN.

Le considerazioni fin qui esposte, in proposito, consentono di affermare che, fino all'anno 2006/2007, il rapporto degli specializzandi è stato regolato, in via transitoria, dall'articolo 6 del D.L.VO 257/1991, mentre, l'applicazione del nuovo sistema di compensi, introdotto con gli articoli da 37 a 39 del D.L.VO 368/1999, era stata differita al 2007 dagli interventi legislativi effettuati con il D.L.VO 517/99 e con la legge 266/2005.

In relazione a tali due ultime fonti legislative, peraltro, non sussiste un'irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall'anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici (come sembrano velatamente dedurre le ricorrenti a pag. 16 del ricorso), ben potendo il legislatore, per costante giurisprudenza

della Corte Costituzionale, differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell'applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi (sul punto, proprio in tema di trattamento retributivo degli specializzandi medici, con particolare riferimento all'esclusione dell'indicizzazione annuale del compenso, solo per alcuni anni accademici, Corte Costituzionale, sentenza 432/1997).

Quanto appena sinteticamente riportato trova riscontro in autorevole precedente della Corte d'Appello di L'Aquila (sent. del 12.12.2013 nella causa iscritta al n.r.g. n. 1571/2012 in relazione ad un ricorso proposto contro una sentenza pronunciata da questo Tribunale) cui questo giudice intende aderire nel quale si legge: "Sebbene il principio dell'adeguata remunerazione fosse incondizionato e sufficientemente dettagliato (cfr. Cassaz. 04/02/2005 n. 2203), la medesima direttiva lasciava testualmente alle autorità competenti di ciascuno Stato membro la scelta politica di individuare le disposizioni più idonee ad assicurare questa "adeguata remunerazione" (cfr. Cassaz. n. 9842/2002 cit.). Nessun vincolo, dunque, nasceva da quella direttiva per il legislatore nazionale nel senso di configurare necessariamente il rapporto come di lavoro subordinato (o parasubordinato). Pertanto, si configurava come conforme alle direttive il DLgs. n. 257/1991, che prevedeva soltanto una borsa di studio di importo determinato, senza alcun aggancio a prestazioni rese da soggetti del tutto diversi (medici del servizio sanitario nazionale) nell'ambito di un rapporto giuridico del tutto diverso (pubblico impiego, oppure convenzionamento con medici cc.dd. parasubordinati). La situazione normativa non muta – ai fini in questa sede rilevanti – a seguito della successiva direttiva CEE 93/16, giacché quest'ultima prevede nuovamente la partecipazione del medico alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che lo specialista in via di formazione dedichi a tale formazione, pratica e teorica, tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.

Anche questa direttiva ribadisce, infatti, il principio dell'adeguata remunerazione, ma rinvia nuovamente alle autorità nazionali competenti per la determinazione delle modalità più idonee ad assicurare la formazione adeguatamente remunerata, sicchè, deve concludersi che a seguito della direttiva del 1993 è rimasta confermata la discrezionalità politica di ciascuno Stato membro di scegliere il mezzo giuridico più opportuno per assicurare i risultati dell'idoneità della formazione medica, da un lato, dell'adeguata remunerazione, dall'altro. È significativo osservare al riguardo che, giudicando

in fattispecie analoga, la Corte di legittimità ha escluso che il legislatore nazionale si sia reso inadempiente rispetto agli obblighi comunitari per aver differito l'entrata in vigore del DLgs 368/1999, ed ha evidenziato che, in realtà, detti obblighi erano già stati assolti attraverso il d.lgs 257/1991 che ha disciplinato i rapporti dell' Università appellata con gli attuali appellanti (cfr. Cassaz. 22 settembre 2009 n. 20403)."; si conclude, infatti, nella citata pronuncia, che "Quanto appena rilevato circa l'assenza di una definizione comunitaria della remunerazione adeguata e di una disciplina della sua determinazione risulta altresì preclusivo di una valutazione giudiziale di inadeguatezza delle provvidenze economiche previste dal legislatore nazionale rispetto alla quantità e qualità delle prestazioni rese dagli specializzandi; pertanto, deve essere disattesa la domanda volta a sollecitare l'applicazione retroattiva del trattamento economico spettante in base al decreto legislativo n. 368/99, sul presupposto dell'inadeguatezza del pregresso sistema delle borse di studio."

Pertanto, non ravvisandosi ragioni in virtù delle quali applicare retroattivamente anche per le annualità anteriori al 2006/2007 il regime di cui ai D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007, la domanda formulata in via principale dalle ricorrenti non può che essere rigettata.

Le medesime considerazioni vanno poste alla base del rigetto della domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto degli specializzandi all'indicizzazione annuale della borsa di studio.

Da un punto di vista per così dire "storico", infatti, il d.lgs. n. 257/91, di attuazione della Direttiva 82/76, dopo aver determinato l'ammontare della borsa di studio per l'anno 2001, aveva previsto la rivalutazione annuale, dall'1.1.1992, della borsa secondo il tasso di inflazione programmato nonché la sua "rideterminazione" triennale; tali incrementi erano stati "bloccati" dall'anno 1993 in avanti con svariati e successivi interventi legislativi (v. art. 7, co. 5, d.l. n. 384/92 conv. in l. n. 438/92, art. 3, co. 36, l. n. 537/93, art. 1, co. 33, l. n. 549/95).

Sulla legittimità costituzionale di tale ultima disposizione ("Le disposizioni di cui all'art. 7, commi 5 e 6, del d.l. 1982 n. 384 ... vanno interpretate ...") si era pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 432/97 di rigetto, sentenza nella quale, ribadito che il divieto di retroattività della legge non ha rango costituzionale e che il legislatore può emanare norme retroattive purchè trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, la Corte delle leggi ha negato che la norma, escludendo per le borse di studio dei medici specializzandi "in via eccezionale e per un ristretto arco temporale"

l'incremento automatico al tasso d'inflazione, fosse irragionevole o discriminatoria, inserendosi essa "in un ampio complesso di norme che perseguono, anche nel settore della sanità, il fine di impedire, per lo stesso periodo di tempo, tutti gli incrementi retributivi consequenziali ad automatismi stipendiali".

Proprio partendo dal ragionamento seguito dalla Corte Costituzionale la Corte d'Appello di L'Aquila ha concluso che "Appare verosimile, infatti, ritenere che la Corte Costituzione non potrebbe che confermare il principio di cui sopra, al quale, peraltro, ha dato continuità la Corte di vertice che, con la recente sentenza n. 18562/2012, ha confermato il precedente di cui alla sentenza n. 16385/2008 nella quale aveva affermato che "in materia di trattamento retributivo del pubblico impiego, il D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 1, convertito con modificazioni nella L. n. 438 del 1992, ha bloccato gli incrementi retributivi conseguenti alla contrattazione pubblica fino al 31 dicembre 1993, mentre il successivo quinto comma della norma ha stabilito il medesimo regime di blocco per tutte le indennità, compensi, gratifiche ed altri rimborsi spesa soggetti ad incrementi in relazione alla variazione del costo della vita; detto regime - mirato a contenere la spesa pubblica - è stato, limitatamente al blocco delle indicizzazioni stabilito dall'art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto del L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; L. n. 488 del 1999, art. 22, e L. n. 289 del 2002, art. 36; con la conseguenza che, rientrando le borse di studio universitarie tra gli emolumenti "di qualsiasi genere" ricompresi nel blocco temporaneo ed espressamente considerate dalla L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33, alle remunerazioni per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina non è riconoscibile l'aumento del tasso programmato di inflazione fino al 31 dicembre 2005, mentre il blocco degli incrementi contrattuali non si è esteso successivamente al 31 dicembre 1993 e riguardava solamente il biennio 1992-1993".

-5-

Tanto premesso, non si ritiene, allora, di doversi discostare dal conseguente ragionamento secondo il quale la rideterminazione triennale in ragione dell'incremento dello stipendio tabellare minimo previsto dalla contrattazione collettiva per il personale dipendente del SSN (pure richiesta dalle ricorrenti) sia una "operazione non ricompresa nel blocco degli automatismi incrementativi che, all' evidenza, non ha impedito lo svolgersi nel tempo della dinamica salariale".

Si legge, infatti, nella citata sentenza della S.C. Sez. L, n. 18562del 2012

che "la questione all'esame è stata peraltro già oggetto di disamina da parte di questa Corte, che l'ha risolta enunciando il principi secondo cui, in materia di trattamento retributivo del pubblico impiego, il D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 1, convenuto con modificazioni nella L. n. 438 del 1992, ha bloccato gli incrementi retributivi conseguenti alla contrattazione pubblica fino al 31 dicembre 1993, mentre il successivo quinto comma della norma ha stabilito il medesimo regime di blocco per tutte le indennità, compensi, gratifiche ed altri rimborsi spesa soggetti ad incrementi in relazione alla variazione del costo della vita; detto regime - mirato a contenere la spesa pubblica - è stato, limitatamente al blocco delle indicizzazioni stabilito dall'art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto del L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; L. n. 488 del 1999, art. 22, e L. n. 289 del 2002, art. 36; con la conseguenza che, rientrando le borse di studio universitarie tra gli emolumenti "di qualsiasi genere" ricompresi nel blocco temporaneo ed espressamente considerate dalla L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33, alle remunerazioni per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina non è riconoscibile l'aumento del tasso programmato di inflazione fino al 31 dicembre 2005, mentre il blocco degli incrementi contrattuali non si è esteso successivamente al 31 dicembre 1993 e riguardava solamente il biennio 1992-1993 (cfr., Cass., n. 16385/2008)" nonché che "da una lettura logico-sistematica dell'intero assetto normativo, può evincersi che la remunerazione per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina da parte (e a favore) degli specializzandi rivalutabile in relazione alla variazione del costo della vita doveva restare "bloccata" per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992 in forza del D.Lgs. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, e, in particolare, restare "bloccati" per i trienni 1994/1996 e 2000/2002 in forza della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, e della L. n. 488 del 1995, art. 22, mentre la rivalutazione della cennata remunerazione in conseguenza di nuovi accordi sindacali anch'essa "bloccata" fino al 31.12.1993 dal D.Lgs. n. 384 del 1992, art. 7, comma 1, - non restava "bloccata" successivamente alla suddetta data".

Sulla base di tali condivisibili affermazioni va riconosciuto il diritto delle ricorrenti alla rideterminazione triennale della borsa di studio al fine di garantire alle stesse la "adeguata retribuzione" che, ai sensi dell' art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 257/1991, avrebbe dovuto essere parametrata all'incremento del trattamento economico previsto dai CCNL dei medici del S.S.N. nell' ambito della prescrizione triennale, dal momento che la domanda si riferisce a periodi successivi.

Le amministrazioni resistenti vanno, dunque, condannate in solido al pagamento di quanto non percepito dalle ricorrenti per il suddetto titolo, oltre che al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singole scadenze fino al saldo.

-6-

Quanto, infine alla domanda di "manleva"- proposta genericamente e per "motivi di economia processuale" dall'Università nei confronti dei Ministeri convenuti sul presupposto che la sua eventuale condanna dipenderebbe "non da proprie scelte o condotte omissive colpose o dolose ma solo per effetto di scelte discrezionali poste in essere" dagli Organi del Governo dello Stato - ritiene questo giudice che la legittimazione passiva affermata dalla citata sentenza Sez. L, Sentenza n. 4412 del 2012 e l'assoluta carenza di allegazioni da parte dell'Università sul rapporto giuridico esistente tra le amministrazioni convenute su cui fondare il rapporto di garanzia idoneo a fondare la predetta domanda non possano che comportarne il rigetto.

-7-

In applicazione dell'art. 92, comma secondo, c.p.c. (nella versione applicabile *ratione temporis*), tenuto conto della oggettiva e della complessità delle questioni oggetto della controversia, nonché della persistenza di oscillazioni giurisprudenziali in merito alle stesse, possono dirsi sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.

P.Q.M.

il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, dichiara il diritto delle parti ricorrenti alla rideterminazione triennale della borsa di studio percepita che, ai sensi dell' art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 257/1991 sulla base dell' incremento del trattamento economico previsto dai CCNL dei medici del S.S.N. e rigetta le altre domande proposte con il ricorso del 18.4.2014 e per l'effetto condanna in solido le amministrazioni resistenti al pagamento di quanto non percepito a tale titolo oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singole scadenze fino al saldo; compensa integralmente le spese di lite.

Chieti, lì 9 settembre 2015

Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia